



Regolamento per l'applicazione e la riscossione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi

**D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011
e successive modifiche e integrazioni**

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni

D.L. n. 102 del 31/08/2013

Approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 71 del 30/10/2013

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2	Istituzione del Tributo	2
Art. 3	Componenti del tributo	2
Art. 4	Presupposto.....	2
Art. 5	Soggetti passivi	3
Art. 6	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	3
Art. 7	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo.....	3
Art. 8	Produzione di rifiuti speciali non assimilati	4
Art. 9	Tariffa del Tributo	5
Art. 10	Determinazione della base imponibile.....	5
Art. 11	Istituzioni scolastiche statali.....	6
Art. 12	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	6
Art. 13	Determinazione delle tariffe del Tributo	6
Art. 14	Piano Finanziario	7
Art. 15	Classificazione delle Utenze non domestiche.....	7
Art. 16	Determinazioni del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....	8
Art. 17	Obbligazione tributaria	8
Art. 18	Zone non servite	9
Art. 19	Mancato svolgimento del servizio.....	9
Art. 20	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche ...	9
Art. 21	Riduzione per le utenze non domestiche	10
Art. 22	Altre riduzioni ed esenzioni.....	10
Art. 23	Tributo giornaliero	11
Art. 24	Componente servizi del tributo: la maggiorazione	11
Art. 25	Tributo Provinciale	11
Art. 26	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	11
Art. 27	Riscossione	13
Art. 28	Dilazioni di pagamento ed ulteriore rateizzazioni	13
Art. 29	Rimborsi e compensazione	14
Art. 30	Importi minimi	14
Art. 31	Funzionario Responsabile	14
Art. 32	Verifiche ed accertamenti.....	14
Art. 33	Sanzioni ed interessi.....	15
Art. 34	Autotutela	16
Art. 35	Riscossione coattiva.....	16
Art. 36	Trattamento dei dati personali	16
Art. 37	Norma di rinvio	16
Art. 38	Norme transitorie e finali	17
Allegato 1	Elenco Categorie Utenze Non Domestiche.....	18
Allegato 2	Elenco rifiuti urbani.....	19

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Biancavilla, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22/12/2011 n. 214, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, concernente tra l'altro:
 - 1.1. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 1.2. La disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 1.3. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - 1.4. L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - 1.5. I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Istituzione del tributo

1. Nel Comune di Biancavilla a decorrere dal 01/01/2013 è istituito, ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 06/12/2011 n. 201, come modificato dall'art. 25, c. 5 del decreto legge n. 1/2012 e dall'art. 1 c. 387 lett. a), decreto legge n. 228/2012, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento, come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni,
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 3 – Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. Componente rifiuti, destinata a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;
 - b. Componente servizi a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune (servizi a rete), determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito, con modificazioni, nella L. 22/12/2011 n. 214, e dal successivo art. 24 del presente regolamento.

Art. 4 - Presupposto

1. Ai sensi del c. 5 art. 14 del decreto legge 06/12/2011 n. 201, il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 della medesima legge con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Ai sensi del comma 4 sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree

comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva ai sensi del l'art. 10 c. 3 del D.L. n. 35/2013, identificati dal successivo art. 6.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. E' soggetto passivo del tributo chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo art. 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. La facoltà di costituire un'autonoma obbligazione tributaria rimane salva limitatamente nei confronti di singoli occupanti o detentori in via esclusiva di medie e grandi superfici che insistono all'interno di un centro commerciale integrato.

Art. 6 – Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi e le aree scoperte operative qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Vanno esclusi dal tributo solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati) come espressamente stabilito dalla Suprema CORTE, non avendo alcuna rilevanza la scelta soggettiva del titolare di non utilizzare l'immobile.

Sono soggette a tributo, le aree scoperte operative che abbiano una destinazione specifica a servizio dell'attività e cioè area destinata allo stoccaggio dei materiali, a parcheggi privati: di alberghi, di ristoranti e strutture ricettive, supermercati.

Sono da escludere da tributo tutte le aree di manovra, in quanto possono essere assimilati ad una parte comune del condominio, che, in quanto tale, è esclusa dal tributo, e tutte le aree non suscettibili di uso strumentale alla attività stessa e cioè aree a verde, e tutte le aree scoperte non suscettibili di uso esclusivo da parte di una attività specifica.

Art. 7 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione), silos e luoghi similari purché non vi sia la presenza umana, ponti per elevazione di macchine o mezzi e tutti quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - b) la parte degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, comprese le aree in cui si svolge l'attività agonistica, mentre sono soggetti a tariffazione, tutti i locali accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;

- c) i locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano occupati o detenuti in via esclusiva;
- d) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
- e) i solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, o comunque qualora l'altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la superficie, sia inferiore a cm 150;
- f) i locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- g) i fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- h) le aree impraticabili, intercluse da recinzione, in abbandono, non presidiate, adibite a mero deposito di materiali in disuso o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- i) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
- j) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- k) le aree scoperte adibite a verde;
- l) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze. Sono, invece, assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni benché rurali, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo;
- m) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi
- n) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a:
 - i) sale operatorie;
 - ii) stanze di medicazione e ambulatori medici;
 - iii) laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono, invece, soggetti alla Tariffa nell'ambito delle sopra citate strutture sanitarie:

- gli uffici;
 - i magazzini e i locali ad uso di deposito;
 - le cucine ed i locali di ristorazione;
 - le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
 - le eventuali abitazioni.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà pubblicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9 – Tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. ai sensi dell'art.5 del D.L. 31 agosto 2013,n.102 la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, è determinata tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:
 - a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
 - b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
 - c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
3. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al c. 9-bis del decreto legge 06/12/2011 n. 201, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a tributi è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dell'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile (comma così sostituito dall'art. 1, comma 387 lett. b, legge 228/2012).

Art. 10 – Determinazione della base imponibile

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini della Tariffa Integrata Ambientale (Tia).
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22/12/2011 n. 214, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante il primo avviso di pagamento utile, all'interno del quale verrà specificata la nuova superficie utilizzata ai fini del calcolo della tariffa, ai sensi della predetta normativa.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11 – Istituzioni scolastiche statali

1. Alle utenze delle Istituzioni scolastiche statali, è applicata forfetariamente una tariffa complessiva pari a quella determinata annualmente dal M.I.U.R. ai sensi dell'articolo 33 bis del D.L. 31/12/2007 n. 248, convertito, con modificazioni, nella L. 28/02/2008 n. 31, secondo l'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, in data 20/03/2008 ed in conformità a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 442 del 29/12/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 12 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come riportati nell'allegato 2.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
3. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito, con modificazioni, nella L. 22/12/2011 n. 214, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito, con modificazioni, nella L. 22/12/2011 n. 214.

Art. 13 – Determinazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n.296, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36.
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 14 – Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito, con modificazioni, nella L. 22/12/2011 n. 214. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, Società d'Ambito ovvero Società di Regolamentazione dei Rifiuti (SRR) costituita ai sensi della L.R. 08/04/2010 n. 9 e successive modifiche e integrazioni, che lo trasmette al Consiglio Comunale dell'Ente per la sua approvazione entro il termine del 31 di ottobre di ogni anno.

Il piano finanziario comprende:

 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
2. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. livelli di qualità del servizio;

- c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 15 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, su specifica istanza prodotta dall'utente corredata da idonea documentazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 16 – Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26 o, in mancanza, comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro al di fuori del territorio regionale per un periodo superiore a 6 mesi;
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in un numero pari a 1.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 1. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

Art. 17 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26.
4. Ai sensi del c. 24 dell'art. 14 della legge 214/2011 e ss.mm.ii. per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si stabilisce l'applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera di cui al successivo art. 23 del presente regolamento.

Art. 18 – Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta "porta a porta".
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura al 40% tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 19 – Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti in misura del 20% della tariffa commisurata ai giorni di effettivo e riconosciuto mancato svolgimento del servizio.
2. Tale riduzione verrà corrisposta all'utente nella bolletta dell'anno successivo all'evento previa verifica dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto per l'anno in cui lo stesso evento si è verificato.

Art. 20 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. Un'apposita deliberazione della Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio Comunale competente, definirà i criteri di determinazione delle riduzioni da applicare; a tal

proposito i centri di raccolta saranno dotati di sistemi informatizzati per la rilevazione dei conferimenti.

2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 100% della quota variabile della tariffa.
3. Per le utenze domestiche, che dispongono di un'area idonea di pertinenza ad accesso esclusivo e che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (quali i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni, la frazione organica di origine domestica) mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 40% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La compostiera domestica dovrà possedere capacità idonea rapportata al fabbisogno del nucleo familiare.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 21 – Riduzione per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, possono stipulare contratti con società terze abilitate alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti. Nel caso tali convenzioni comportino lo smaltimento in tutto o in parte dei rifiuti prodotti dalla propria attività, assimilati a rifiuti solidi urbani, differenziati e indifferenziati, in ottemperanza alla normativa vigente, e che tale smaltimento risulti a carico dell'utenza, potrà essere accordata riduzione della sola parte variabile della tariffa in misura proporzionale alla quantità di rifiuti speciali e assimilati avviati a recupero, nella misura massima del 100% della quota variabile della tariffa. A tal proposito dovrà essere presentata apposita richiesta entro il 30 aprile di ogni anno, corredata da idonea documentazione (Contratti, Fatture, M.U.D., formulari, registri, etc.) attestante il costo complessivo sostenuto e le quantità di rifiuti prodotti distinti per tipologia.
2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 22 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il Comune, previa emanazione di eventuali appositi atti applicativi, determina di potersi sostituire all'utenza nel pagamento, totale o parziale, della Tariffa, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni occupate da persone nullatenenti e in condizioni di accertata indigenza o da nuclei familiari che fruiscono in modo permanente dell'assistenza economica di base;
 - b) abitazioni occupate da persone anziane o da soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico secondo la disciplina contenuta nel regolamento per la concessione di sostegni economici a valenza sociale;
 - c) altre situazioni specifiche individuate dal Comune.
2. ai sensi dell'art.15 si prevedono le seguenti riduzioni tariffarie della parte variabile nella misura massima del trenta per cento nel caso di :
 - a) abitazione con unico occupante;
 - b) abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) utilizzo locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare. La predetta

riduzione si applica se le condizioni di cui sopra risultano da licenze o atto assentito dai competenti organi per l'esercizio della attività non domestica.

- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
3. le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, l'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente, con cadenza annuale, segnalerà all'Ufficio Tributi i nominativi degli utenti a cui dovrà essere applicata l'agevolazione tributaria.
5. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del d.l. 31 agosto 2013, n.102 in caso di esenzione o riduzione del tributo, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 24.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 24 – Componente servizi del tributo: la maggiorazione

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui agli artt. 19 e 22 del presente regolamento.

4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 30/12/1992 n.504.
5. La maggiorazione non si applica, altresì, alla tariffa forfetaria prevista per le Istituzioni Scolastiche di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 25 – Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia attualmente pari al 5%, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 24.

Art. 26 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 5 del presente regolamento, l'obbligo di presentazione di inizio occupazione o variazione è il soggetto che gestisce i servizi comuni.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Utenze domestiche
 - i. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - ii. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - iii. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - iv. Numero degli occupanti i locali;
 - v. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - vi. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - b. Utenze non domestiche
 - i. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - ii. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

- iii. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- iv. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- v. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- vi. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta.

- 7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 4, se più favorevole.

Art. 27 - Riscossione

- 1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati rispettivamente al Comune ed allo Stato, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22/12/2011 n. 214.
- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 27/07/2000 n. 212.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno. Per il solo anno 2013 le rate sono fissate nei mesi di luglio, ottobre e dicembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 27/12/2006 n. 296.
- 4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
- 6. Secondo quanto previsto dal comma 35 dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella L. 22/12/2011 n. 214, modificato dal comma 387 lettera f) della L. 24/12/2012 n. 228, il

Comune, per l'anno 2013, può affidare la gestione del tributo alla propria Società d'Ambito, Simeto Ambiente spa in liquidazione, in qualità di soggetto che alla data del 31/12/2012 svolge il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tia.

7. Per l'anno 2013 con propria deliberazione, da pubblicare anche sul sito web del Comune, sono stabilite il numero e le rate di versamento del tributo, anche nelle more della regolamentazione comunale. Fino alla determinazione delle tariffe del tributo l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato nell'anno precedente a titolo di Tia. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013 l'importo delle corrispondenti rate è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla Tia applicate nell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato con l'ultima rata. Per il medesimo anno il pagamento, della maggiorazione del tributo è riservata allo stato, ed è effettuato in base alla misura standard pari a € 0,30 al metro quadrato, unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al c. 35 dell'art. 14 del decreto legge n. 201/2011.

Art. 28 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. Previa presentazione di apposita istanza motivata entro la scadenza della seconda rata prevista è possibile richiedere una ulteriore dilazione di pagamento secondo quanto previsto dal "Regolamento delle entrate Comunali" approvato con Delibera di C.C. n. 177 del 07/12/2001.

Art. 29 – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 27, su richiesta del contribuente, o d'ufficio da parte dell'Ente, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dal comma 165 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 30 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 25 e del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 31 – Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22/12/2011 n. 214, il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello

di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 32 – Verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 26 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - i. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - ii. del proprio personale dipendente;
 - iii. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato

Art. 33 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. A norma del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
 - a. ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b. ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
 - c. ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione;
 - d. ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
7. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 34 – Autotutela

1. Il Comune potrà, in qualsiasi momento, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato adottato in via di autotutela (in applicazione dell'art. 2-quater D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni in Legge 30 novembre 1994, n. 656), annullare (in tutto o in parte) ovvero modificare gli atti di liquidazione della tariffa, di accertamento e/o di riscossione, dei quali venga riconosciuta l'illegittimità e/o l'infondatezza.
2. In particolare, in applicazione del Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37 intitolato "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria", il Comune procederà all'esercizio del predetto potere di autotutela, al ricorrere delle seguenti ipotesi:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto dell'imposta;
 - d. doppia imposizione;
 - e. mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

- g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
3. Non si procederà all'annullamento (o rettifica) d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente.

Art. 35 – Riscossione coattiva

1. In mancanza dell'adempimento da parte dell'utente al pagamento di quanto previsto dall'avviso di cui al precedente articolo 32, decorsi 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La riscossione coattiva della Tariffa può essere effettuata:
 - a. secondo le procedure previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dal D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di entrate patrimoniali;
 - b. con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
 - c. attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente.

Art. 36 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 37 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 38 – Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito, con modificazioni, nella L. 22/12/2011 n. 214 è soppressa l'applicazione della Tia. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tia, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 27/07/2000 n. 212.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze della banca dati Tia in vigore sino al 31/12/2012.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria attribuita per l'applicazione della Tia sino al 31/12/2012.

ALLEGATO 1

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO 2

Classificazione ai sensi dell'art. 184, c. 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

- A. I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- B. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- C. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- D. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- E. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- F. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

Classificazione ai sensi dell'art. 184, c. 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

- A. I rifiuti da attività agricole e agro industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- B. I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- C. I rifiuti da lavorazioni industriali;
- D. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- E. I rifiuti da attività commerciali;
- F. I rifiuti da attività di servizio;
- G. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fiumi;
- H. I rifiuti derivanti da attività sanitarie.